## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2307 DELLA COMMISSIONE

## del 19 dicembre 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1º al 7 dicembre 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1º aprile al 30 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione (²) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame.
- I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1º al 7 dicembre 2016 per il sottoperiodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).
- I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1º al 7 dicembre 2016 per il sottoperiodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2017 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.
- Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della (4)pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

- Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
- I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1º aprile al 30 giugno 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671. Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GUL 309 del 27.11.2007, pag. 47).

(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari